

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Le novità in tema di sovraindebitamento***

di **Fabio Battaglia**

Lo scorso 31 gennaio, con un [precedente contributo](#), è stato già affrontato il tema delle novità introdotte dal **codice della crisi e dell'insolvenza**, evidenziando due rilevanti **novità (strumenti di allerta e iniziativa del creditore per l'avvio della liquidazione controllata)**.

Con il presente articolo si affrontano le **ulteriori novità** che il **codice della crisi** introduce per le **procedure di sovraindebitamento**.

In primo luogo **non vi è più sovrapposizione** di procedure attivabili. Oggi l'**accordo** può essere promosso sia dal **consumatore** che dagli **altri debitori** (imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi); con la **riforma**, invece, i **consumatori hanno la loro procedura** (Capo II, Sez. II), mentre gli altri debitori possono accedere al **concordato minore** (sez. III), precluso ai consumatori.

Nel dettare i principi comuni ([articolo 65 D.Lgs. 14/2019](#)), la normativa prevede:

1. l'applicabilità delle **regole generali processuali** contenute nel titolo III del codice, in quanto compatibili;
2. che la **nomina dell'attestatore** è sempre **facoltativa**;
3. che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**.

L'[articolo 66 D.Lgs. 14/2019](#) regola le procedure che coinvolgono **membri della stessa famiglia**, prevedendo la possibilità di presentare un **unico progetto**, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive.

Una **novità** assai rilevante riguarda un tema che ha notevolmente animato dottrina e giurisprudenza in questi primi anni di applicazione della disciplina del sovraindebitamento. L'[articolo 67, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#) introduce la possibilità che la proposta preveda la **falcidia** e la **ristrutturazione dei debiti** derivanti da **contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**, del trattamento di fine rapporto, o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Tale comma regola il **non integrale soddisfacimento** dei crediti muniti di **privilegio, pegno o ipoteca**, allorché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come

attestato dall'OCC.

Come detto, con riferimento ai **debitori diversi dai consumatori**, gli [articoli 74 e ss. D.Lgs. 14/2019](#) disciplinano il c.d. **concordato minore**, procedura volta in via principale a consentire la **prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale**. L'ipotesi **liquidatoria** è, invece, proponibile solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Tale procedura è adesso dotata di tutto lo strumentario disposto dalla **disciplina del concordato preventivo**, stante l'applicabilità delle disposizioni del capo III che, appunto, regolano tale istituto.

Altra **questione** controversa che impattava con il tema della durata delle procedure è quella relativa alla presenza di un **mutuo con garanzia**.

Con riferimento alla **procedura del consumatore**, ai sensi dell'[articolo 67, comma 5, D.Lgs. 14/2019](#) è possibile prevedere anche il **rimborso, alla scadenza convenuta**, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda, invece, il **concordato minore**, l'[articolo 75, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#) dispone che, quando è prevista la **continuazione dell'attività aziendale**, è possibile prevedere il **rimborso**, alla scadenza convenuta, delle **rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale** gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, **ha adempiuto le proprie obbligazioni** o se **il giudice lo autorizza** al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il **credito garantito** potrebbe essere **soddisfatto integralmente** con il **ricavato della liquidazione** del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

In ultimo va in questa sede ricordata la possibilità, ai sensi dell'[articolo 283 D.Lgs. 14/2019](#) ("**Debitore incapiente**"), che il **debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità**, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere alla **esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni** dal decreto del giudice laddove **sopravvengano utilità rilevanti** che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al **dieci per cento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSALE NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)